

UFF.: DOR/PF

PROT.: 2021 00001393 AG Oggetto: Farmacista biologo

8.1

Resp. dell'istruttoria: dr.ssa Maria Rosa Tedesco

Roma, 0 4 FEB. 2021

Spett. le Ministero della Salute Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del SSN Viale Giorgio Ribotta, 5 00144 ROMA dgrups@postacert.sanita.it

Alla scrivente Federazione giungono numerosi quesiti in merito alla possibilità di esercizio contemporaneo delle professioni di biologo e di farmacista e, al fine di poter fornire corrette indicazioni agli iscritti, si ritiene opportuno sottoporre la questione all'autorevole attenzione di codesto Ministero.

Come è noto, la L. 3/2018 ha riconosciuto come sanitaria anche la professione di biologo, creando criticità ermeneutiche in merito all'applicazione di quanto disposto dall'art. 102 del R.D. 1265/1934.

Ad avviso della scrivente, anche tenendo conto di quanto chiarito dalla giurisprudenza, il sopra indicato art. 102 - nel richiamare per il divieto di cumulo "l'esercizio della farmacia" e non quello della professione di farmacista - porta a ritenere che sia precluso l'esercizio contemporaneo in farmacia della professione di biologo e di farmacista da parte di uno stesso professionista, che può esercitare quella di biologo in luoghi diversi dalla farmacia stessa. Ovviamente, nell'esercizio delle due diverse professioni, dovranno essere rispettate le prerogative professionali afferenti a ciascuna di esse.

A rafforzare la lettura dinnanzi espressa concorrono due diversi profili argomentativi: in primo luogo, giova evidenziare che la norma, fin dalla sua origine, pareva tesa a prevenire un conflitto di interesse tra "l'esercizio della farmacia" e quello di altre professioni sanitarie abilitate alla prescrizione di medicinali, conflitto che, è di tutta evidenza, non sussiste con riferimento alla professione di biologo; in secondo luogo, la stratificazione della normativa, che ha comportato il riconoscimento di altre professioni sanitarie, nonché l'introduzione della disciplina della farmacia dei servizi dovrebbero indurre ad interpretare l'art. 102 in una prospettiva evolutiva.

Pertanto, si ritiene - nell'ambito di un'esegesi attualizzata della suddetta disposizione, che tenga conto della sopraggiunta normativa, della *ratio* della norma, nonché degli ultimi sviluppi giurisprudenziali – che possa sussistere, con i limiti sopra precisati e qualora l'interessato lo richieda, la possibilità della doppia iscrizione all'Albo dei farmacisti e dei biologi, nonché il contemporaneo esercizio delle due professioni purché lo stesso non avvenga in farmacia.

Nel ringraziare per l'attenzione, si resta in attesa di un cortese cenno di riscontro, evidenziando che la questione presenta ampi riflessi ed interessa numerosi iscritti all'albo.

Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE (On. Dr. Andrea Mandelli)